

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**- Sezione Previdenza e Lavoro -**

**ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art 414 cpc**

\*\*\*

Nell'interesse del Sig. **SALZILLO FRANCESCO** (CF SLZFNC89A22E932M) nato a Marcianise il 22.01.89 ed ivi residente alla Via Benevento n. 28, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

**Per comunicazioni**

Tel e fax 0823/329751,  
pec avv.gianluca.corriere@pec.it  
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via Testoni n.6 – 40123 Bologna;  
**PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it**

**PREMESSO CHE**

- 1)** il ricorrente, in quanto inserito nella terza fascia della graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, triennio 2021/2024, per i profili di C.S. (Collaboratore Scolastico), A.A. (Assistente Amministrativo) e A.T. (Assistente Tecnico), veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per il profilo di A.A. dall'Istituto Comprensivo n. 12 – Via Bartolini n. 2 di Bologna dal 06.10.2021 al 30.04.2022 (prot. n. 4209/c.04 del 06.10.21);



- 2) al momento dell'assunzione l'istante produceva tra l'altro un certificato di servizio (Reg.cert n. 83/fp del 16.09.19) attestante la prestazione resa alle dipendenze della Scuola Paritaria "Babylandia S.r.l." - Impresa Sociale di Caserta (Ce) con mansioni di Assistente Amministrativo dal 01.09.16 al 31.08.17 e dal 01.09.17 al 31.08.18, nonché un verbale di conciliazione per crediti retributivi non soddisfatti (**all. 3 e 4**);
- 3) lo svolgimento del rapporto di lavoro per la scuola paritaria citata, oltre che non contestato, è quindi altresì DOCUMENTALMENTE PROVATO dal certificato di servizio e dal verbale di conciliazione sindacale stipulato con il ricorrente
- 4) Giova evidenziare, poi, che nel certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario esso dichiara che i contributi previdenziali sono versati sulla posizione aperta presso l'INPS di Caserta, il che giustifica un affidamento di parte ricorrente sulla regolarizzazione della propria posizione contributiva
- 5) con **Decreto n. 1057 prot. n. 4304/C07c del 12.10.21**, l'Istituto Comprensivo n.12 – Via Bartolini n. 2 - Bologna, all'esito di controlli effettuati ai sensi dell'art 6 del DM 50/21, *"ACQUISITO l'estratto contributivo a carico dell'A.A. Francesco Salzillo emesso in data 07/10/2021 dalla sede INPS di Caserta, dove nulla risulta a titolo contributivo a carico dello stesso riguardante i contratti scolastici di assistente amministrativo per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018"* e *"CONSIDERATO che la mancata conferma della regolarità contributiva produce l'effetto dell'annullamento del valore giuridico dei servizi prestati"*, disponeva la rettifica del punteggio indicato in graduatoria (**all.6**);
- 6) erroneamente nel suddetto decreto si affermava che l'Istituto "Babylandia" non vantasse lo status di scuola paritaria e a tale conclusione perveniva facendo riferimento ad una nota dell'USR Campania recante i soli nuovi ingressi nell'elenco delle scuole paritarie (**all.ti 5 e 7**)



- 7) con il decreto in parola, il Dirigente Scolastico disponeva, in uno alla cennata rideterminazione del punteggio, la perdita della supplenza, indicando come ultimo giorno di servizio il 12.10.21;
- 8) il servizio prestato dal 06.10.21 al 12.10.21 veniva, altresì, qualificato come servizio di fatto e non di diritto e pertanto per lo stesso non veniva attribuito nessun punteggio;
- 9) con successivo **Decreto n. 1063 prot. n. 5681/C07c del 14.12.21**, il medesimo istituto scolastico, rideterminava nuovamente il punteggio attribuito nel precedente decreto n. 1057 prot. n. 4304/C07c del 12.10.21 e per effetto del medesimo l'istante risulta vantare punti 12,10 per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 9.60 per il profilo di Assistente Tecnico e punti 7,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico (con integrale azzeramento del punteggio relativo ai servizi svolti presso la Scuola Paritaria);(**all.to 9**)
- 10) nel testo del provvedimento di rettifica non v'è alcun riferimento al certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria come pure non si contesta che il servizio sia stato effettivamente reso dal ricorrente presso la scuola paritaria o che tale servizio non fosse coperto da nomina o da contratto, bensì solo ed esclusivamente che esso non risulta coperto da contributi;
- 11) Nessun rilievo risulta ascrivito alla conferma del servizio da parte della scuola paritaria pure richiesta dall'istituto statale (**All.to 8**)

\*\*\*

Tutto ciò premesso, avverso i decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto di lavoro, il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti

## M O T I V I

### ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA

**a) perché è illegittimo il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi**



L'Istituto Scolastico, non avrebbe potuto disconoscere il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Paritario a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria.

Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell'ente previdenziale sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere indirettamente sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento - si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Si aggiunga che il lavoratore non dispone di strumenti per poter rimediare, tanto meno nei tempi utili alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, all'inadempimento del proprio datore di lavoro privato in relazione ad un rapporto, quale quello assicurativo - previdenziale, al quale è terzo estraneo.

Giova evidenziare, poi, che nel certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario esso dichiara che i contributi previdenziali sono versati sulla posizione aperta presso l'INPS di Caserta, il che giustifica un affidamento di parte ricorrente sulla regolarizzazione della propria posizione contributiva

Neppure può giovare all'amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell'allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”*. Come si vede, la nota non prevede di dichiarare **“SE”** sia stata assolta la prestazione contributiva ma impone di dichiarare **“CHE”** sia stata assolta. Pertanto, in mancanza di versamento dei



contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare l'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l'istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l'elemento dirimente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. D'altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, *“diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”*. **Tribunale di Treviso n. 226/2020 del 22.06.2020.**

Ad opinare diversamente, quindi, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Cons. St, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14 luglio 1994 n. 1042; id. 10 aprile 1995 n. 250). Infatti, *far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali* (vedi ex multis Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2136).

*Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto*



*privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro (in termini, Cons. St., sez. VI , 07 agosto 2007, n. 4370, secondo cui “ l'adempimento da parte di istituto o parificato delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo”; negli stessi termini TAR Lazio – Roma, sez. III, 1 marzo 2005 n. 1526; Cons. St., sez. VI , 28 maggio 2001, n. 2902. Quest’ultima pronuncia precisa “ai fini delle graduatorie ... l’amministrazione non può disconoscere l’espletamento quando, non contestando l’effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio (Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n.2902)”.*

*“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.” (Consiglio di Stato sez. VI, **27/06/2006, n.4101**); “non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnante quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio» (TAR Catania, sez. III, **sentenza 516/2005**). Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui*



«non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che *«una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare»* (Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013 18 aprile 2013).

La **ratio della norma di riferimento** in materia di supplenze, artt 6 e 7 **DM 30.3.2021 n. 50**, come peraltro resa esplicita nelle NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE (*“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”*) è evidentemente quella di riconoscere rilievo all'esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, sicché la regolarità dei versamenti contributivi – adempimento notoriamente posto a carico del datore e non del lavoratore subordinato - appare a tal fine del tutto irrilevante: punteggio dell'aspirante in graduatoria non misura la diligenza adempitiva espressa dalla condotta tenuta dal datore privato rispetto ai suoi obblighi previdenziali nei confronti dell'INPS. Eppure è proprio ciò che rischia di affermarsi in concreto qualora si ancorasse il punteggio ai soli contributi versati dal datore.

La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi fonda, in altri termini, sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato inserito in graduatoria.



La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni

Non è neppure possibile introdurre una limitazione o comunque una misura sanzionatoria e penalizzante come quella voluta dall'amministrazione in via interpretativa in assenza di una norma espressa ed inequivoca. Peraltro, sotto altro riguardo, essendo, come noto, la prestazione previdenziale a carico del datore di lavoro, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell'obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l'elemento soggettivo dell'inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all'obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d'altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l'assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell'atto.

Si aggiunga che invero il dirigente scolastico non motiva neppure la ritenuta irrilevanza del certificato di servizio. Tale errore appare, a tutta evidenza, riconducibile, nella sua genesi, a una lettura monca, parzialmente sbilanciata e sicuramente non complessiva delle risultanze documentali. Più nel dettaglio il decreto risulta eccessivamente svalutativo di talune evidenze favorevoli al ricorrente e censurabile nella misura in cui enfatizza il dato contributivo. Nella valutazione del dirigente, l'apprezzamento dell'assenza del requisito contributivo è del tutto avulso dalla considerazione della portata certificativa dell'attestato di servizio sicché essa è apoditticamente assunta a presupposto unico e sufficiente della rettifica. Né avrebbe pregio addurre - comunque tardivamente - a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in





siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), *“Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi di insegnamento agli effetti di cui all'art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti.”* A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi del D.M. 50/2021, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a coonestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al DM (pag 33) e dallo stesso richiamato nel decreto di rettifica e di risoluzione *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata **retribuzione**”*, pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

Concludendo sul punto, deve ritenersi che ai fini del riconoscimento del punteggio connesso allo svolgimento di servizi presso scuole non statali, il controllo deve essere volto alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio dichiarato in domanda da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti dalla Legge e non presumere un obbligo di diligenza in capo ad un privato e per giunta sottoposto al soggetto obbligato – datore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali può costituire un indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma, in sé e per sé considerato non è sufficiente come prova

L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, non



può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore (ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale). Deve peraltro prendersi atto che è in atti certificazione rilasciata dall'Istituto paritario in cui si dà atto che il ricorrente ha prestato servizio come collaboratore scolastico, nei periodi dedotti, e non risulta prodotta querela di falso nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico (si veda ex multis: Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466; Tribunale Alessandria sez. lav., 06/03/2020, n. 269; Trib Milano, 29/10/2019, n. 2378; 1205/2020 pubbl. il 29/07/2020; Trib Mantova sent 230/14; Trib Forlì, n 259, 01/10/2019; Trib Asti n 272/19 06/12/2019; Trib Belluno sez lav 08/10/2019 n 70; Trib Treviso 30/09/19 n 86 e n. 226/2020 del 22.06.2020; TAR Lazio 05/03/2020 n 146; Tar Lazio 11/09/2020 n 42; Cons St sent 424/04 ; Tar Campania n 5125/2019; Tribunale del Lavoro di La Spezia; Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, sent 11.06.2020 ).”

\*\*\*

**b) perché è illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 357 del codice penale, dei principi di cui alla legge 241/90 e all'art. 97 della Costituzione**

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di servizio rilasciato dalla Scuola paritaria implicito nella totale assenza - nell'iter logico motivazionale dei decreti di rettifica - di qualsivoglia riferimento ad esso. Eppure il certificato di servizio rilasciato dalla Scuola Paritaria attestante il servizio prestato dalla ricorrente è **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di rettifica e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato di servizio in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dalla ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.



La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* In base al comma 2, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”* Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86”* (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale



rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (Tar Campania sent 7386/18).

Né il decreto di risoluzione né il provvedimento giudiziale impugnato rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni (prima tra tutte quella dello smarrimento del registro relativo al ricorrente nonché del mancato versamento dei contributi da parte dell'istituto). Su fattispecie identica il **Tribunale di Milano - con ordinanza ex 700 del 07/05/2019 e ordinanza del 06/05/2019** - ha ricalcato l'ordinanza del **Tribunale di Teramo di febbraio 2019** statuendo che, ai fini della valutazione del punteggio l'istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell'effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo, parziale o anomalo, non può essere imputabile al lavoratore (sul punto nota Miur del 22.03.13



prot 2932 "Chiarimenti supplenze personale ATA")

\*\*\*

**c) perchè il DM 50 del 30 marzo 2021, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/24, non fa mai alcun riferimento all'obbligazione contributiva - Violazione art 2115 c.c - principio di automatismo delle prestazioni previdenziali**

La questione centrale risulta quella relativa alla legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione, che ha sostanzialmente addossato alla ricorrente le conseguenze negative del mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'Istituto presso il quale la medesima ha dichiarato di avere prestato servizio (servizio che a sua volta risulta documentato da apposite certificazioni). Su tale questione si è formato un orientamento giurisprudenziale che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito, affermando in particolare:

- che subordinare la valutabilità del servizio agli adempimenti contributivi "finisce con il trasformarsi in un'impropria misura sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa dell'infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2007 n. 4370; nello stesso senso cfr. Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5570);

- che "il versamento dei contributi non conferisce alcun valore aggiunto alla esperienza professionale del concorrente alla selezione, ma rappresenta un adempimento, di natura fiscale, e dal contenuto latamente sanzionatorio, rivolto nei confronti del datore di lavoro privato del concorrente, che in tal modo viene doppiamente colpito, senza alcuna sua colpa, prima con la perdita dei benefici assistenziali e previdenziali, e dopo con la esclusione della selezione..." (Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 20 giugno 2001 n. 1361/2000 ).

Il DM cit, non ascrive alcun rilievo all'obbligazione contributiva che grava sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore, relativamente alla regolarità contributiva. Non prevede, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali; alcun onere risulta, dunque, essere



imposto al dipendente in relazione all'obbligo, che incombe al datore di lavoro, del versamento dei contributi previdenziali; né un siffatto onere può essere desunto dal punto 17 delle note in calce al modello di domanda, laddove viene precisato che “ qualora il servizio sia prestato in scuole non statali, l'aspirante deve dichiarare (...) che sia stata assolta la prestazione contributiva “, non essendo tale precisazione contenuta nel testo del citato D.M.. L'assolvimento dell'onere previdenziale da parte del datore non è elevato quindi a *condicio iuris* di efficacia del contratto di lavoro; il punto f), delle “AVVERTENZE” dell'allegato A del D.M. n. 50/21, infatti, si limita a stabilire che qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà; principio confermato al punto 7.2 del medesimo allegato A. 1; anzi, a ben vedere, il citato DM non solo non reca alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nelle Note alla tabella di valutazione (riportate in calce al DM) specifica che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto (cfr. punto 1), e che i servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (cfr. punto 8), ponendosi così l'enfasi sull'effettività della prestazione; l'unica circostanza concludente è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio. Con ciò non vuole sostenersi l'assoluta irrilevanza della regolarità contributiva ma più plausibilmente che il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento infungibile, in assenza del quale negare l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quello in esame, in cui l'amministrazione non ha contestato l'effettivo svolgimento del servizio. La ricorrente non può ritenersi responsabile oggettivamente dei flussi di comunicazione tra Enti su cui lo stesso non può minimamente influire.

Non sussistendo alcun motivo ostativo al riconoscimento del servizio prestato deve ritenersi radicalmente nullo il provvedimento di risoluzione senza preavviso per insussistenza delle fattispecie contestate, nonché nulli devono ritenersi tutti i provvedimenti assunti in quanto presupposti o conseguenziali



al predetto provvedimento ivi compresi il provvedimento di rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente in atti.

Detto orientamento, come documentato dalla difesa della ricorrente, è stato anche confermato dal Consiglio di Stato (in una controversia analoga alla presente) con l'ordinanza della Sezione Sesta n. 4484/2009 che ha ritenuto manifestamente ingiuste nei confronti del lavoratore (come dedotto nel ricorso) le conseguenze della scelta operata dall'Amministrazione (che sarebbe legittima solo se risultasse non effettivamente svolto il servizio dichiarato).

Né pare cogliere nel segno, perché oltretutto sprovvista di base normativa, la ritenuta necessità, ai fini che ne occupa, che sia il lavoratore interessato ad attivarsi ai fini della regolarizzazione contributiva, denunciando l'illecito o promuovendo un'azione ad es. presso l'Ispettorato del Lavoro/INPS e segnalando all'Amministrazione destinataria delle dichiarazioni sostitutive la colpevole inerzia della sua controparte contrattuale". Onere non riconducibile ad alcuna previsione normativa e che in nessun caso avrebbe garantito alla ricorrente di ottenere il versamento coattivo dei contributi, certamente non nei limitati termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie. Si tratta peraltro di soluzione, oltre che sprovvista di qualsiasi fondamento normativo, addirittura contraria al principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, vigente in caso di inadempienza contributiva. L'art. 2115 c.c. dispone che ad essere responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore, sia il datore di lavoro, ed *"il decreto ministeriale n. 640 del 2017 (..) non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali"*.

Il mancato assolvimento della prestazione contributiva è, infatti, imputabile unicamente al datore di lavoro e non può pregiudicare l'attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato. Con sentenza n. 1242 del 22.4.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Prendendo le mosse dall'art. 2115 c.c. che dispone che ad essere responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore, sia il datore di lavoro, il Tribunale campano ha chiarito una volta per tutte che *"il decreto ministeriale n. 640 del 2017 (..) non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali"* ha concluso che l'unico



servizio valutabile – anche in conformità alla Nota 1 allegata alla Tabella di Valutazione del D.M. n. 640/2017 – è quello per il quale vi sia stata retribuzione, sancendo in tal modo la prevalenza della “effettività del servizio” rispetto a quello della regolarità contributiva;

\*\*\*

**d) perché è illegittima l'attività di controllo esercitata dal dirigente della scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro**

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono **tempestivamente effettuati** dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda. Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che “guida” il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato. L'interessato cioè può limitarsi a “dichiarare”, mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la “documentazione” a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.





Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante assistente amministrativo i “titoli posseduti” ed i “servizi prestati” risultano quelli di cui all’Allegato A1 al DM citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in Scuole non statali paritarie.

Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l’Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva, trattandosi di situazione per la quale l’I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario controllo e che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall’Istituto paritario attestante l’effettivo servizio svolto dalla ricorrente. Del resto non compete certo al dirigente scolastico dell’Istituto che stipula il contratto, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da scuole pubbliche ancorché non statali né tampoco tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto.

\*\*\*

**e) perché è stata omessa la comunicazione del vizio di irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità per il ricorrente di regolarizzazione ai sensi degli artt 71 e 72 DPR 445/00**

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l’art 71 cit stabilisce “1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.* 2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.* (R) 3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e*



*47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

*(R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”*

*L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal DM 50/21 ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.*

**f)perchè non ricorre alcuna delle ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine - violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art 1373 e 2119 cc e dell' art 13 CCNL 2018-2020**

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in prosieguo non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato, la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *‘Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del*



*recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato' (cfr. Cass. Sez. L. n. 3276 del 2009). Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con il ricorrente ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal MIUR dal contratto comunicato al ricorrente deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie. Si osserva ulteriormente che la illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere, argomentando dal richiamo contenuto nelle premesse del decreto di risoluzione, che l'I.C. abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non rispondenza a vero della dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto relativa al servizio precedentemente svolto in una scuola paritaria.*

In proposito le amministrazioni convenute si richiamano alla disciplina regolamentare delle supplenze del personale ATA (dm 430/00 e 75/01 nonchè al DM 50/21); tuttavia tale normativa (art. 8) **non contempla** alcuna ipotesi di recesso anticipato della supplenza riconducibile a tale situazione di fatto dedotta nel decreto di risoluzione.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 **non contempla** fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo. Sotto altro profilo deve ritenersi - secondo questa difesa - che la omessa dichiarazione circa la regolarità contributiva non autorizzava ad applicare le conseguenze sanzionatorie



previste per la distinta e diversa ipotesi di “*mancaanza di un titolo nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA*”. Non si vede come una omissione contributiva - imputabile all’istituto scolastico presso il quale il ricorrente aveva in passato prestato servizio – emersa da un controllo che peraltro avrebbe dovuto essere tempestivo onde impedire il consolidarsi di situazioni di affidamento legittimo - possa inficiare il titolo di servizio dichiarato nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza l'ascia ATA e porre in non cale persino un verbale di conciliazione nel quale la scuola paritaria riconosceva il periodo di servizio prestato dal ricorrente e per la durata dallo stesso dichiarata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto .

L’art. 95 c. VIII, del CCNL scuola per il personale A.T.A, commina il licenziamento senza preavviso quando si accerti che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti; l’art.55 quater lettera d del D. Lgs n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs 27 ottobre 2009. N. 150, punisce con licenziamento disciplinare ( di cui non è stata tuttavia osservata la procedura ai sensi ex art 93 CCNL e art 55 quater DLGS 165/01) la fattispecie di “falsità documentali o dichiarative commessi ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” . Tuttavia il rimedio del licenziamento disciplinare (che tra l’altro essendo una sanzione di tipo espulsivo esorbita dalle attribuzioni del dirigente scolastico) e la circostanza che il dolo, ovvero la consapevolezza di dichiarare falso, debba essere stabilita dall’autorità giudiziaria, rende necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale a norma dell’art. 55 ter c. I, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ogni caso la sospensione del procedimenti disciplinare non impedisce all’autore della dichiarazione non veritiera di portare a termine l’esecuzione del contratto (cfr. Cass., S.U., sent. n. 14290/2007; Cass. S.U., sent. n. 3399/2008) La disciplina di fonte primaria che regola la materia ed in particolare la stessa disposizione di cui al DM 50/21 recante la lex specialis delle procedure di aggiornamento e di inserimento delle graduatorie di istituto per il triennio oggetto di causa ove si legge “*Il servizio*



**valutabile** è quello effettivamente prestato o, comunque, quello **relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione**, tali presupposti nel caso di specie emergono ex actis dalla dichiarazione di servizio, dal verbale di conciliazione afferente anche l'aspetto retributivo.

Si aggiunga che *“I controlli che l'amministrazione deve svolgere, sono esclusivamente funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, come, peraltro, si ricava dall'art. 7.4 del D.M. n. 670/17 secondo cui “Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti [...] Neppure può giovare all'amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell'allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”. Come si vede, la nota non prevede di dichiarare “SE” sia stata assolta la prestazione contributiva ma impone di dichiarare “CHE” sia stata assolta. Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare l'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l'istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l'elemento dirimente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. D'altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, “diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”. **Tribunale di Treviso n. 226/2020 del 22.06.2020.***

\*\*\*

Tanto premesso il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

**CHIEDE**



che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa fra le parti, Voglia così provvedere

1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei Decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto di lavoro con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto per ciascuno dei profili indicati nella domanda incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto Scolastico non fosse stato disconosciuto ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia e condannare l' amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per i danni anche futuri
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

***Si allegano:*** *Certificato di servizio, verbale di conciliazione, Decreti di rettifica e di risoluzione*

*Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è pari ad euro 5000,00, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega:*

Avv. Gianluca Corriere  
Avv. Giuseppe Tescione

